



Assessorat de l'Education et de la Culture
Assessorato dell'Istruzione e della Cultura

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Allegato alla DGR n. 1878 del 18 agosto 2011

CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LICEO LINGUISTICO DI COURMAYEUR SCUOLA PARITARIA

VISTA la legge 26 maggio 1993, n. 56, concernente "Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTI i decreti dell'Assessore regionale all'Istruzione e Cultura prot. n. 2520/75/ss e prot. n. 7930/ss rispettivamente in data 9 maggio 2002 e in data 2 marzo 2011 con i quali è stata riconosciuta la parità rispettivamente al Liceo con sede a Courmayeur e successivamente anche alla sezione staccata di Gressoney-Saint-Jean;

RICHIAMATO il contratto di locazione stipulato tra il Comune di Courmayeur e il Liceo linguistico di Courmayeur in data 16 giugno 2010, registrato all'Agenzia delle entrate in data 22 luglio 2011;

RICHIAMATO l'accordo di fornitura di servizi concernenti l'utilizzo di locali ed aule scolastiche stipulato tra il Liceo linguistico di Courmayeur e l'Associazione Gressoney Sky Institut ASDS in data 28 luglio 2011;

TRA

La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (C.F. n. 80002270074), di seguito denominata Regione, nella persona del Sig. Laurent VIERIN, Assessore all'Istruzione e Cultura,

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COURMAYEUR (C.F. n. 00103330072), di seguito denominata Comune, nella persona del Sig. Loris MINELLI, segretario comunale,





La FONDAZIONE "LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR" di seguito denominato Liceo, con sede legale in Courmayeur, Via circonvallazione n. 110, (C.F. n. 00438830077), nella persona del Sig. Alliod Clemente, in qualità di procuratore generale;

SI CONVIENE

ART. 1

La Fondazione "Liceo Linguistico Courmayeur" si impegna a gestire il Liceo linguistico alle seguenti condizioni:

- assicurare il mantenimento della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- accettare l'iscrizione degli studenti fino al limite massimo di 25, per ogni classe ed anno di corso, con il limite minimo di 15 per le prime classi, salvo eventuali deroghe di volta in volta autorizzate dal Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta;
- non permettere il funzionamento nella scuola di altre classi, oltre a quelle riconosciute paritarie;
- concordare annualmente con la Regione l'importo della quota di iscrizione e di frequenza da porre a carico degli studenti;
- curare, per conto e a spese della Regione, l'applicazione delle leggi regionali concernenti il diritto allo studio;
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 2

Fatto salvo quanto previsto dal contratto di locazione citato in premessa, il Comune, nell'intento di assicurare le condizioni per il funzionamento del Liceo linguistico, si impegna a fornire ad esso le aule necessarie ad ospitare le classi ordinarie, le aule specifiche e gli uffici amministrativi, ubicati nella sede indicata nel contratto di locazione in questione.

Per quanto concerne la disponibilità dei locali situati presso la sede distaccata di Gressoney-Saint-Jean, si rinvia all'accordo di fornitura di servizi all'uopo stipulato e parimenti citato in premessa.

ART. 3

La Regione, in applicazione dei principi costituzionali del diritto allo studio e della libera scelta educativa da parte dei genitori e riconoscendo la funzione sociale ed educativa svolta dal Liceo linguistico, concorre al suo funzionamento con la concessione di un contributo annuo.

Il contributo annuo di funzionamento è concesso secondo il sistema e nei limiti della quota capitaria, in particolare in base al rapporto tra l'ammontare complessivo delle spese previste e ammesse a finanziamento e il numero degli studenti iscritti risultanti all'inizio dell'anno solare.

Le spese ammesse a finanziamento in particolare sono le seguenti:





1. retribuzione del personale assunto con regolari contratti individuali di lavoro;
2. acquisto arredi ed attrezzature per finalità didattiche (beni inventariabili);
3. ampliamento dell'offerta formativa e servizi, con esclusione degli ammortamenti e degli oneri finanziari e bancari;
4. utenze elettriche, telefoniche, acqua potabile, legge merli, rifiuti, riscaldamento e ordinaria manutenzione.

Ai fini dell'erogazione del contributo di cui sopra il gestore della scuola trasmetterà alla Regione:

1. **entro il 30 aprile** il rendiconto delle sole spese ammesse a finanziamento dell'esercizio finanziario precedente, corredato dai giustificativi delle stesse costituiti da documenti fiscalmente regolari (fatture, note);
2. **entro il 31 luglio** la richiesta di contributo calcolato sulle previsioni relative alle sole spese ammesse a finanziamento e la comunicazione del numero degli alunni iscritti nell'anno solare successivo.

L'importo massimo del contributo è determinato dalla disponibilità di bilancio regionale e dalle spese ammesse a finanziamento, con esclusione di quelle già oggetto di altri finanziamenti.

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 ed è concesso per anno solare. L'ammontare della quota capitaria e conseguentemente del saldo può essere rideterminato, successivamente alla verifica dei giustificativi di spesa presentati entro la suddetta scadenza del 30 aprile, ai fini del recupero del finanziamento non speso per le voci espressamente stabilite in convenzione.

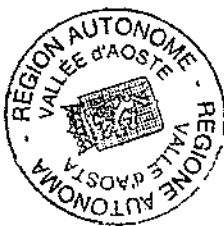
Il Liceo si impegna a mettere a disposizione della Regione ulteriore documentazione contabile eventualmente richiesta, al fine di accertare sia le modalità di gestione e sia l'utilizzo del contributo regionale.

La presente convenzione ha valore a partire dall'anno scolastico 2011/2012 e si considera tacitamente rinnovata all'inizio di ciascun anno scolastico successivo per un massimo di cinque anni, salvo che intervenga disdetta o denuncia da una delle parti entro il mese di giugno.

ART. 4

Le spese per la stipulazione della presente convenzione sono a carico della Regione.

Aosta,





PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
(Laurent VIERIN)

Laurent Vierin

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COURMAYEUR
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Loris MENELLI)

Loris Menelli

PER LA FONDAZIONE "LICEO LINGUISTICO DI COURMAYEUR"
(Clemente ALLIOD)

Clemente Alliod

